



# Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

N. 8 Reg. Delib.

COPIA

del 09-04-2014

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione; Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>RIZZI MARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>BATTISTONI GIOVANNI</b>	<b>Presente</b>
<b>BUIO DANIELE</b>	<b>Presente</b>
<b>CIMOLINI DAVIDE</b>	<b>Assente</b>
<b>REALDI IVAN</b>	<b>Assente</b>
<b>FACCINCANI MARCO</b>	<b>Assente</b>
<b>FRACCAROLI ROMANA</b>	<b>Presente</b>
<b>GOTTARDI ROBERTO</b>	<b>Assente</b>
<b>PIETROPOLI LUIGI</b>	<b>Presente</b>
<b>PAIAROLLI NADIA</b>	<b>Presente</b>
<b>BENAMATI GIORGIO</b>	<b>Presente</b>
<b>PIETROPOLI FRANCESCO</b>	<b>Assente</b>
<b>BENEDETTI SILVIA</b>	<b>Assente</b>

Ne risultano quindi presenti n° **7** e assenti n° **6**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. **PERUZZI GIOVANNI**  
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **RIZZI MARIO** nella qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

**II SINDACO**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI i commi 669, 671 e 672 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676, 677, 678, 681 e 683:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”*

*“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”*

*“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2014 è stato designato il funzionario responsabile IUC ai sensi del comma 692 articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013; VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.04.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

RICHIAMATO l'articolo 12 del Capitolo 3 di suddetto Regolamento nella parte in cui dispone che:  
*“1. Il versamento della Tasi è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.*

*2. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*

*3. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è **autoliquidata dal contribuente** che provvederà al versamento con le modalità di cui al precedente articolo 11.”*

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 4 del Capitolo 3 di suddetto Regolamento nella parte in cui dispone che:

*“4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa **la TASI nella misura del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza

€2.000,00 (cap. 1190 e 1230)

€25.700,00 (cap. 2160, 2171, 2175)

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€239.300,00 (cap. 1610, 1670,1675, 1715,1716, 1920 e 1945)

- servizio di protezione civile

€4.000,00 (cap. 1775)

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€34.500,00 ( cap. 295, 710, 1750 e 1751)

- altri servizi (feste nazionali, solennità civili e celebrazioni) (impianti sportivi) (biblioteca)

€62.000,00 (cap. 275, 990, 1490,1495, 1510, 1521, 1571 e 1572)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità da parte del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

## P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- Aliquota 1,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Aliquota 1,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Aliquota 1,4 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")
- Aliquota 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità')
- Aliquota 1,4 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

6) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- pubblica sicurezza e vigilanza

€2.000,00 (cap. 1190 e 1230)

- servizi cimiteriali

€25.700,00 (cap. 2160, 2171, 2175)

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€239.300,00 (cap. 1610, 1670, 1675, 1715, 1716, 1920 e 1945)

- servizio di protezione civile

€4.000,00 (cap. 1775)

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€34.500,00 ( cap. 295, 710, 1750 e 1751)

- altri servizi (feste nazionali, solennità civili e celebrazioni) (impianti sportivi) (biblioteca)

€62.000,00 (cap. 275, 990, 1490, 1495, 1510, 1521, 1571 e 1572)

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 6 del 09.04.2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

**Il Proponente**  
**Il Sindaco**  
**Mario Rizzi**

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014”**

corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. /
Astenuti	n. /

**Il Consiglio comunale approva.**

Inoltre, su proposta del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 7 Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. /
Astenuti	n. /



**Comune di Pastrengo**  
*Provincia di Verona*

Allegato "1" al verbale di deliberazione  
di Giunta Comunale del \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio:TRIBUTI

## ***PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.8 DEL 03-04-2014***

Il sottoscritto , avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO  
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014**

**II SINDACO**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI i commi 669, 671 e 672 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676, 677, 678, 681 e 683:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”*

*“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”*

*“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*



DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2014 è stato designato il funzionario responsabile IUC ai sensi del comma 692 articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013; VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.04.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

RICHIAMATO l'articolo 12 del Capitolo 3 di suddetto Regolamento nella parte in cui dispone che:  
*“1. Il versamento della Tasi è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.  
2. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
3. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è **autoliquidata dal contribuente** che provvederà al versamento con le modalità di cui al precedente articolo 11.”*

RICHIAMATO l'articolo 6 comma 4 del Capitolo 3 di suddetto Regolamento nella parte in cui dispone che:  
*“4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa **la TASI nella misura del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza  
€2.000,00 (cap. 1190 e 1230)  
€25.700,00 (cap. 2160, 2171, 2175)
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
€239.300,00 (cap. 1610, 1670,1675, 1715,1716, 1920 e 1945)
- servizio di protezione civile  
€4.000,00 (cap. 1775)
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  
€34.500,00 ( cap. 295, 710, 1750 e 1751)
- altri servizi (feste nazionali, solennità civili e celebrazioni) (impianti sportivi) (biblioteca)  
€62.000,00 (cap. 275, 990, 1490,1495, 1510, 1521, 1571 e 1572)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità da parte del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

## P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- Aliquota 1,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Aliquota 1,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- Aliquota 1,4 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")
- Aliquota 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)
- Aliquota 1,4 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

6) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- pubblica sicurezza e vigilanza

€2.000,00 (cap. 1190 e 1230)

- servizi cimiteriali

€25.700,00 (cap. 2160, 2171, 2175)

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€239.300,00 (cap. 1610, 1670, 1675, 1715, 1716, 1920 e 1945)

- servizio di protezione civile

€4.000,00 (cap. 1775)

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€34.500,00 ( cap. 295, 710, 1750 e 1751)

- altri servizi (feste nazionali, solennità civili e celebrazioni) (impianti sportivi) (biblioteca)

€62.000,00 (cap. 275, 990, 1490, 1495, 1510, 1521, 1571 e 1572)

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 6 del 09.04.2014;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

**Il Proponente**

**Il Sindaco**

**Mario Rizzi**

**Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000**

**OGGETTO:**

*DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto *BATTISTONI GIOVANNI*, quale responsabile del servizio interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**Parere Favorevole**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati

*Pastrengo 04-04-2014*

Il Responsabile del servizio  
*F.to BATTISTONI GIOVANNI*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto *BATTISTONI GIOVANNI*, quale Responsabile del Servizio Finanziario;  
Vista la su estesa proposta di deliberazione;  
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente;

**ATTESTA**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, l'esistenza della relativa

**COPERTURA FINANZIARIA**

Al Cap. cui la spesa è stata imputata con espresso riferimento, se del caso, alla avvenuta acquisizione delle entrate relative al cap. e/o capp. ad esso correlati, esprimendo nel contempo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,

**Parere Favorevole**

In ordine alla regolarità contabile della stessa

*Pastrengo 04-04-2014*

Il Responsabile del servizio finanziario  
*F.to BATTISTONI GIOVANNI*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to RIZZI MARIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PERUZZI GIOVANNI

---

Copia della presente è stata affissa all'albo pretorio il 18-04-2014  
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.

Pastrengo, lì 18-04-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PERUZZI GIOVANNI

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pastrengo, lì 18-04-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PERUZZI GIOVANNI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PERUZZI GIOVANNI